Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI-SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 218/2020 del 28 maggio 2020

CANCILLA giudice

omissis **ricorrente**

Fondo Pensioni Sicilia convenuto

Trattamento pensionistico di reversibilità – Perequazione ex L.R. 6/1997, art. 36 - Beneficio non richiesto dal de cuius – Legittimazione ad agire dell'erede titolare – Non sussiste - Ratei sul trattamento di reversibilità - Legittimazione ad agire dell'erede titolare - Sussite

Gli eredi, tra i quali va ricompreso il coniuge del *de cuius*, non possono pertanto validamente1997, art. 36 rivendicare benefici finanziari che non siano entrati a far parte del patrimonio del defunto, in quanto l'erede ha diritto a pretendere ciò che è entrato nella massa ereditaria, ma non può sostituirsi al *de cuius* per pretendere benefici che lo stesso non ha azionato e non ha conseguito.

Deve essere invece affermata la legittimazione attiva [dell'erede]. per i ratei concernenti la perequazione rivendicati sul proprio trattamento di reversibilità, in quanto attengono direttamente al trattamento pensionistico di spettanza della medesima [erede], che ha agito *iure proprio* e quindi con piena legittimazione.

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca